

**Schema di atto di intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamenti di assenza
di tossicodipendenza**

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 125 del citato decreto n. 309 del 1990, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, volto ad individuare le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, allo scopo di sottoporre gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a tali mansioni ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio, e successivamente ad accertamenti periodici, nonché volto a determinare la periodicità di tali accertamenti e le relative modalità;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 luglio 1990, n. 186, recante "Regolamento concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 620, recante "Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile" (articolo 37, ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, recante "Accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria";

Considerato che l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, sia saltuaria sia abituale, determinando alterazioni dell'equilibrio psicofisico, comporta il medesimo rischio per la salute e la sicurezza dell'operatore stesso e dei terzi;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", che all'articolo 8, comma 6, prevede che il Governo possa promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Ritenuto di dover procedere, anche con modalità sperimentali, ai sensi del citato articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131, per raggiungere posizioni unitarie e conseguire obiettivi comuni nella materia di cui trattasi;

STIPULA LA SEGUENTE INTESA

TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E DI BOLZANO NEI TERMINI SOTTOINDICATI:

Art. 1

(mansioni a rischio)

1. Le mansioni che comportano particolari ed estesi rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell'Allegato I, che forma parte integrante della presente intesa.
2. In relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali e delle esigenze connesse all'espletamento delle correlate mansioni al personale delle Forze armate, di polizia, degli altri corpi armati e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si applicano le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, per gli aspetti disciplinati dalla presente intesa.

Art. 2

(Struttura sanitaria competente)

1. Ai fini della presente intesa, per struttura sanitaria competente si intende il Servizio per le tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale nel cui territorio ha sede l'azienda nella quale è occupato il lavoratore interessato.
2. Per il personale navigante delle acque interne e per il personale in attesa di imbarco la struttura sanitaria competente è identificata nell'Ufficio dei servizi assistenza sanitaria naviganti territorialmente competente ad effettuare le visite preventive di imbarco e le visite periodiche di idoneità previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 31 luglio 1980, n. 620.
3. Per il personale marittimo imbarcato la struttura sanitaria competente è identificata in riferimento al compartimento di iscrizione della nave ovvero a qualsiasi porto di arrivo nazionale, scelto dal datore di lavoro nell'ambito di competenza territoriale dell'Ufficio di Sanità, marittima - servizio assistenza sanitaria naviganti. Qualora la nave nel corso dell'anno solare attracchi esclusivamente in porti esteri, ferme restando le procedure di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, l'accertamento periodico è effettuato a

cura dei medici fiduciari nominati dal Ministero della Salute ed accreditati presso le autorità italiane.

4. Per il personale addetto alla circolazione ed alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tramvie ed impianti assimilati, filovie, autolinee ed impianti funicolari aerei e terrestri, in alternativa alla azienda sanitaria locale di cui al comma 1, il personale sanitario competente può essere individuato nel personale medico operante presso la Direzione Sanità di R.F.I. (già Servizio Sanitario dalle Ferrovie dello Stato).

Art. 3

(Accertamenti sanitari per accertare assenza di assunzione di sostanze stupefacenti)

1. Gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope comprendono:
 - a) visita medica da effettuare in conformità alle procedure diagnostiche e medico-legali definite dall'Accordo Stato - Regioni di cui all'articolo 8, comma 2;
 - b) esami complementari tossicologici di laboratorio da effettuare in conformità alle procedure diagnostiche e medico-legali definite dall'Accordo Stato - Regioni di cui all'art. 8, comma 2.
2. Tali esami sono effettuati nei casi espressamente previsti dalla presente intesa.

Art. 4

(Accertamenti sanitari preventivi)

1. Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'Allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro da instaurare, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso.
2. Il medico competente, all'atto dell'assunzione del personale da adibire alle mansioni di cui all'allegato I e successivamente, con periodicità da rapportare alle condizioni personali del lavoratore e in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, sottoponendolo a specifici *tests* in grado di evidenziarne l'assunzione.
3. A seguito degli accertamenti di cui al numero 2, il lavoratore risultato positivo ai *tests*, comportando tale positività un giudizio di inidoneità temporanea, viene inviato da parte del Medico competente al servizio per le tossicodipendenti (SERT), più oltre designato come tale, dell'azienda sanitaria locale competente per il territorio ove ha sede l'attività produttiva o in cui risiede il lavoratore.
4. Qualora gli ulteriori accertamenti effettuati dal SERT o da altra struttura sanitaria competente evidenzino uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero, che renda possibile un successivo inserimento nell'attività lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi.

5. Ai fini di quanto previsto al comma 1 il datore di lavoro comunica al medico competente di cui all'art. 2 il nominativo del lavoratore interessato.

6. Il medico competente entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, comunica la data ed il luogo della visita al lavoratore interessato almeno tre giorni prima.

Art. 5

(Accertamenti sanitari)

1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori che svolgono le mansioni comprese nell'elenco di cui all'Allegato I siano sottoposti ad accertamenti sanitari, di norma con periodicità annuale, dal medico competente. Qualora il medico competente ravvisi la necessità che un lavoratore sia sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare un eventuale stato di tossicodipendenza, invia il lavoratore stesso al SERT della azienda sanitaria locale competente per territorio.

2. Al fine di non pregiudicare l'attività lavorativa, il medico competente concorda con il datore di lavoro l'organizzazione e la tempistica per l'effettuazione degli accertamenti sanitari.

3. Gli accertamenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) sono effettuati dal SERT competente:

a) su tutti i lavoratori coinvolti in un infortunio sul lavoro da cui deriva una lesione con prognosi iniziale superiore a 20 giorni; il datore di lavoro, prima di riadibire il lavoratore all'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I, lo invia tramite il medico competente al SERT.

b) in tutti i casi in cui il medico competente lo ritenga motivatamente necessario.

4. Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data dell'accertamento e gli comunica il luogo ove esso sarà effettuato all'inizio del turno di lavoro del giorno fissato.

5. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all'accertamento di assenza di tossicodipendenza, la struttura sanitaria competente dispone, entro 10 giorni, un nuovo accertamento.

6. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga, senza giustificato motivo, all'accertamento di cui al comma 5, il datore di lavoro è tenuto a sospenderlo dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di cui all'Allegato I, fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza.

7. La sospensione intervenuta ai sensi del comma 6 non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse.

Art. 6

(Corpi speciali)

1. Per il personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le modalità di cui gli articoli 4 e 5, sono effettuati dai rispettivi servizi sanitari secondo le disposizioni vigenti. E' fatta salva la facoltà delle rispettive amministrazioni di provvedere all'effettuazione di specifici accertamenti sanitari con la periodicità prevista, in relazione al settore di impiego.

Art. 7

(Personale marittimo)

1. Per il personale marittimo l'accertamento di assenza di tossicodipendenza viene effettuato in occasione delle visite preventive di immatricolazione di cui al regio decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le strutture sanitarie competenti effettuano, direttamente o mediante apposite convenzioni con strutture pubbliche, gli accertamenti sanitari periodici di assenza di tossicodipendenza di cui all'articolo 5, selezionando per sorteggio i nominativi dei componenti l'equipaggio.

3. Il datore di lavoro invia l'elenco con i nominativi dei componenti l'equipaggio, almeno una volta nel corso dell'anno solare con un preavviso di almeno 3 giorni rispetto all'arrivo della nave nel porto, alla struttura sanitaria competente per territorio di cui all'articolo 2, comma 2. Il datore di lavoro invia, altresì, l'elenco dei periodi programmati di permanenza a terra dei singoli lavoratori e l'indicazione del loro domicilio.

4. La struttura sanitaria competente comunica al datore di lavoro i nominativi sorteggiati in ragione della percentuale massima indicata dallo stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della presente intesa, almeno 24 ore prima della prevista partenza della nave dal porto. Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data dell'accertamento lo stesso giorno nel quale è fissata la visita a bordo.

5. Restano a carico del datore di lavoro sia l'onere di cui all'articolo 10 sia l'onere eventualmente correlato alla retribuzione del lavoratore.

Art. 8

(modalità dell'accertamento dell'assenza di tossicodipendenza)

1. Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza di cui all'articolo 3, comma 1, sono effettuati nel rispetto della dignità e della libertà della persona.

2. Le procedure diagnostiche e medico - legali, comprese le modalità di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, sono individuate con Accordo Stato - Regioni, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente intesa. L'accordo individua altresì le tecniche analitiche più

specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi, garantendo affidabilità e uniformità secondo metodiche di qualità condivise.

3. La struttura sanitaria competente adotta le misure necessarie per accertare la sicura appartenenza dei campioni biologici al soggetto sottoposto ad accertamento e per assicurare la corretta conservazione dei campioni fino all'esecuzione delle analisi, nonché per custodirli idoneamente al fine di eventuale ripetizione di analisi.
4. La struttura sanitaria competente dà immediata comunicazione dell'esito degli accertamenti al medico competente, che lo comunica nel rispetto della riservatezza al datore di lavoro e al lavoratore interessato. Per il personale marittimo la comunicazione va altresì inoltrata al Ministero dei trasporti.
5. Il lavoratore di cui sia accertata la tossicodipendenza ha diritto di chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito la ripetizione dell'accertamento presso il SERT dell'azienda sanitaria territorialmente competente.
6. La ripetizione di indagini sui campioni biologici è effettuata sul medesimo campione oggetto dell'accertamento.

Art. 9

(effetti dell'accertamento della tossicodipendenza)

1. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari preventivi di cui all'art. 4, il giudizio del medico competente di temporanea inidoneità alla mansione potrà essere modificato positivamente ove venga esclusa dal SERT una condizione di tossicodipendenza o venga attestato il positivo recupero. Il medico competente, al fine di certificare l'idoneità alla mansione, provvederà, in modo individualizzato rispetto ai rischi di assunzione sporadica, ad effettuare controlli ripetuti per escludere l'assunzione di droghe da parte del lavoratore.
2. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 5, il datore di lavoro è tenuto a sospendere il lavoratore interessato dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di cui all'Allegato I.
3. Il lavoratore del quale sia stata accertata la tossicodipendenza può essere adibito a mansioni diverse da quelle comprese nell'elenco di cui all'Allegato I, fermo restando il diritto alla conservazione del posto di lavoro nell'ipotesi di cui all'art 124 del. DPR 9 ottobre 1990 n. 309, e successive modificazioni.

Art.10

(tariffe)

1. I costi degli accertamenti di cui alla presente intesa non possono essere superiori a quelli previsti per tali specifiche dal decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1992, recante "Approvazione della tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 giugno 1992, n. 128 - S.O., e sono a carico del datore di lavoro.

Art 11

(Aggiornamenti)

1. La presente intesa è aggiornata sulla base delle esperienze acquisite e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Art. 12

(norme transitorie)

1. Fino all'approvazione dell'Accordo Stato - Regioni di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano le procedure e le modalità disciplinate nel decreto del Ministro della Sanità 12 luglio 1990, n. 186.

ALLEGATO I

MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI

1) *Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:*

- a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni);
- b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);

2) *Mansioni inerenti alle attività di trasporto:*

- a) conduzione di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) funzioni operative direttamente inerenti alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
- c) funzioni operative del personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, con esclusione del personale di camera e di mensa;
- d) funzioni operative proprie del personale navigante delle acque interne;
- e) funzioni operative proprie del personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tramvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
- f) funzioni operative proprie dei conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) funzioni operative proprie del personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi a cui si applica la convenzione SOLAS 74 e successive modifiche, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività *off-shore* e delle navi posatubi;
- h) funzioni operative proprie dei controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- i) funzioni operative proprie del personale certificato dal Registro aeronautico italiano;
- l) funzioni operative proprie dei collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- m) funzioni operative proprie degli addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- n) funzioni operative proprie degli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

3) *Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.*